

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO AL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI DELL'UNIONE COMUNI DEL SORBARA DELLE FUNZIONI E ATTIVITÀ IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI SINO AD ORA IN CAPO AL COMUNE DI NONANTOLA.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno uno (1) del mese di ottobre nella residenza municipale di Comune di Bomporto, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

- Il **Comune di Nonantola** (Mo) in persona del Sindaco, sig.ra Federica Nannetti, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Nonantola, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 35 del 29/04/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il **Comune di Bastiglia** (Mo) in persona del Sindaco, sig.ra Francesca Silvestri, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Bastiglia, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 9 del 24/04/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il **Comune di Bomporto** (Mo) in persona del vice-Sindaco, sig. Marcello Mandrioli, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Bomporto, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 20 del 28/04/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il **Comune di Ravarino** (Mo) in persona del Sindaco, sig.ra Maurizia Rebecchi, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Ravarino, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 31 del 16/09/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- L'**Unione Comuni del Sorbara** (Mo) in persona del Presidente, sig. Alberto Borghi, Sindaco del Comune di Bomporto, domiciliato per la sua carica presso l'Unione Comuni del Sorbara;

PREMESSO CHE

- l'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed

utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;

- l’art. 2 della L.R. 14/2008 stabilisce i principi ispiratori “delle azioni di promozione delle condizioni di salute fisica, mentale e sociale delle giovani generazioni, affinché tutti i bambini, gli adolescenti ed i giovani abbiano pari opportunità di crescita e di realizzazione personale”;

- i Comuni di Bastiglia, Bomporto e Ravarino con atti approvati dai rispettivi consigli comunali in data 15.05.2000 si sono costituiti in Unione ai sensi dell’art.26 della L. 142/90, e che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione;

- con successiva deliberazione del consiglio dell’Unione Comuni del Sorbara n.17 del 30/07/2001 è stata trasferita la programmazione e gestione delle attività culturali di promozione turistica e dei prodotti locali, attività fra le quali si intende compresa l’attività relativa ai corsi di musica che si è sviluppata successivamente al trasferimento dei suddetti servizi;

- con deliberazioni del Consiglio Comunale di Bastiglia n. 8 del 19/01/09, del Consiglio Comunale di Bomporto n. 6 del 23/01/09, del Consiglio Comunale di Ravarino n. 4 del 14/01/09, del Consiglio Comunale di Nonantola n. 3 del 15/01/09, del Consiglio dell’Unione n. 3 del 07/02/2009, esecutive ai sensi di legge, è stato approvato l’allargamento dell’Unione Comuni del Sorbara al Comune di Nonantola e sono stati approvati Statuto ed atto costitutivo dell’Unione;

- lo Statuto dell’Unione è entrato in vigore il 23/04/09 e che l’atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all’Unione il 08/05/2009 e assunto al numero di Repertorio 174;

- Richiamate

- o la delibera consiliare n. 88 del 19/12/2000 dei Consigli Comunali di Bastiglia, la delibera consiliare n. 104 del 14/12/2000 del Comune di Bomporto e la delibera consiliare n. 122 del 19/12/2000 del Comune di Ravarino, esecutive ai sensi di legge, con le quali veniva approvata la convenzione per il trasferimento all’Unione Comuni del Sorbara del servizio Politiche Giovanili da parte dei Comuni di Bomporto, Ravarino e Bastiglia;

- le delibere consiliari dei Comuni dell'Unione con le quali veniva approvata la Convenzione per il trasferimento all'Unione Comuni del Sorbara del Servizio Scuola di musica "Officine Musicali";
- Premesso che nel Comune di Nonantola
 - non è presente un autonomo servizio Politiche Giovanili incardinato nella struttura organizzativa;
 - i servizi culturali Biblioteca, Ludoteca, Fonoteca unitamente al servizio Intercultura (complessivamente raccolti nel progetto "Officine Culturali") svolgono un ruolo importante nelle politiche giovanili in quanto promotori di azioni e attività specifiche rivolte a quella particolare categoria di utenti;
 - si realizzano specifici interventi a carattere educativo e ricreativo (Centri di Aggregazione, gruppi socio-educativi, educativa di strada, partecipazione attiva), previsti nell'ambito del Piano di Zona (ex delibera di C.C. 72 del 26/09/2013) e definiti all'interno dei programmi "Responsabilità Familiari" e "Pianeta Giovani";
 - tali interventi sono attualmente gestiti da soggetto affidatario, a seguito di gara esperita dal Comune capo-distretto Castelfranco Emilia, e la dotazione organica attualmente impiegata a sovrintendere tale attività è riassumibile in complessive 4 ore dedicate/settimana da parte di un Istruttore direttivo e di un istruttore amministrativo;
- Richiamati altresì:
 - la Legge Regionale E.R. numero 10/2008, ed in particolare il Titolo II;
 - l'art. 6 dello Statuto dell'Unione Comuni del Sorbara che individua le possibili funzioni da conferire all'Unione e fra queste quelle "culturali e ricreative" nonché le "politiche giovanili";
 - l'art. 7, e gli artt. 20 e seguenti dello Statuto dell'Unione Comuni del Sorbara;
 - lo Statuto comunale;
 - il D. Lgs 267/2000;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra i sottoscritti comparenti sig.ra Federica Nannetti, sig.ra Francesca Silvestri e sig.ra Maurizia Rebecchi, in qualità di Sindaci pro-tempore; sig. Marcello Mandrioli, in qualità di vice-Sindaco pro-tempore, e sig. Borghi Alberto, in qualità di Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni del Sorbara, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

Con la presente convenzione si disciplina il trasferimento al Servizio Politiche Giovanili dell'Unione Comuni del Sorbara delle funzioni e attività in materia di politiche giovanili sino ad ora in capo al Comune di Nonantola. I Comuni di Bastiglia, Bomporto e Ravarino approvano l'allargamento del servizio in parola al Comune di Nonantola.

Art. 3 – Finalità

Il trasferimento è finalizzato alla gestione unitaria, per i Comuni aderenti all'Unione Comuni del Sorbara, delle Politiche Giovanili, gestione unitaria che si deve ispirare ai principi di efficacia, efficienza ed economicità della azione amministrativa e deve perseguire gli obiettivi di:

- a) studio e progettazione di servizi e attività in campo sociale, culturale, economico, ecc. che tengano conto delle esigenze del mondo giovanile e atte a stimolare una partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita politica, sociale, culturale del territorio dell'Unione;
- b) ampliamento dell'offerta e maggiori opportunità di confronto, formazione e svago tra i giovani del territorio dell'Unione e momenti di dialogo e confronto con le Amministrazioni;
- c) condivisione di forme e modi di comunicazione, e la diffusione uniforme sul territorio dell'Unione dei valori della Pace, della Tolleranza, dell'Amicizia, del Rispetto, delle Diversità e dell'Ecologia;
- d) razionalizzazione nell'impiego dei mezzi e delle risorse;

- e) maggiori possibilità di accesso a fonti istituzionali e private di finanziamento;

Art. 4 – Funzioni e attività trasferiti

Vengono trasferiti al Servizio Politiche Giovanili dell'Unione Comuni del Sorbara le funzioni e attività in materia di politiche giovanili sino ad ora in capo al Comune di Nonantola e precisamente: tutti gli specifici interventi a carattere educativo e ricreativo (Centri di Aggregazione, gruppi socio-educativi, educativa di strada, partecipazione attiva), previsti nell'ambito del Piano di Zona (ex delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 26/09/2013) e definiti all'interno del programma "Responsabilità Familiari" e "Pianeta Giovani" con relative funzioni e competenze, nonché ogni rapporto con terzi privati, enti ed organismi.

Il Servizio "Politiche Giovanili" dell'Unione Comuni del Sorbara, allargato con il presente atto anche al Comune di Nonantola, ha le seguenti finalità proprie:

- promuovere la creatività giovanile e favorirne i consumi culturali e meritori (progetti presentati negli "Spazi di Aggregazione Giovanile"; progetto di educazione musicale "Officine Musicali");
- favorire la rappresentanza e la partecipazione giovanile alla vita pubblica (progetto "Forum dei Giovani");
- combattere il disagio giovanile (progetto "Gruppi socio-educativi"; progetti di Educativa di strada);
- sviluppare e valorizzare le attitudini e le competenze dei giovani (Servizio Civile Volontario);
- collaborare con i servizi culturali dei Comuni aderenti all'Unione al fine di qualificare le proposte sul territorio, nonché di valorizzare le esperienze creative, aggregative presenti localmente.

Art. 5 – Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella dell'Unione Comuni del Sorbara.

L'esercizio unificato del Servizio Politiche Giovanili composto dalla delega di funzioni dei quattro comuni decorre dall'1/10/2014.

In caso di revoca della funzione all'Unione verrà applicata la procedura prevista dall'art. 7, 2° comma dello Statuto.

Art. 6 – Ambito territoriale

Il bacino di utenza del Servizio Politiche Giovanili è individuato nei Comuni che partecipano all'Unione Comuni del Sorbara, vale a dire i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino.

Art. 7 – Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti l'attività del Servizio Politiche Giovanili è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.

Alla seduta della Giunta può essere invitato a partecipare, con specifica competenza legale e amministrativa, il Responsabile del Servizio.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi al Servizio Politiche Giovanili.

Art. 8 – Sede propria del Servizio

La sede propria del Servizio è individuata presso l'Unione Comuni del Sorbara, sita in Bomporto, via per Modena, 7.

Art. 9 – Dotazione organica

La dotazione organica attualmente in forza al Servizio è il seguente:

<i>Risorsa</i>	<i>Comune di appartenenza</i>	<i>Ore dedicate/settimana</i>
Istruttore Direttivo	Bomporto	4 ore
Istruttore Amministrativo	Bomporto	20 ore

Il Responsabile del Servizio Politiche Giovanili ha altresì il compito di:

- recepire le direttive generali del Presidente e del Direttore dell'Unione ed elaborare piani operativi;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;
- relazionare periodicamente, e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno, sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato.

Art. 10 – Beni strumentali

Si confermano le attrezzature assegnate in comodato gratuito così come da Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 14/12/2000 del Comune di Bomporto e recepito nella Convenzione rep. 143/2000.

I beni di cui al precedente comma, in caso di recesso o di revoca della funzione di uno dei Comuni aderenti o di scioglimento dell'Unione sono automaticamente riconsegnati all'Ente proprietario.

Art. 11 – Ripartizione delle spese

I costi per stipendi, i rimborsi per il personale comandato, i corsi di formazione e aggiornamento, ed ogni altro emolumento dovuto al personale, le spese per acquisto, aggiornamento e manutenzione delle apparecchiature tecnico operative e informatiche, le spese per disponibilità dell'ufficio (utenze, manutenzioni ecc...), le attività del Servizio Politiche Giovanili e per tutto quanto posto a disposizione del Responsabile del Servizio, vengono sostenuti dall'Unione con risorse trasferite dai quattro Comuni firmatari della convenzione sulla base della popolazione 16-30 anni residente, calcolata al penultimo anno precedente il bilancio di previsione di riferimento."

I progetti a valenza distrettuale approvati nell'ambito dei "Piani di Zona" saranno invece ripartiti secondo i criteri indicati nei "Piani di Zona" stessi.

Art. 12 – Recesso, revoca e scioglimento dell'Unione

Il recesso di un Comune, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 5, 2° comma dello Statuto, e comunicato agli altri Comuni partecipanti all'Unione entro il 30 di luglio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione.

Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di revoca del servizio all'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste dall'art. 5, 3° comma dello Statuto.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale ritorna al Comune di provenienza e riacquista per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.

Art. 13 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, degli eventuali atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile, alle leggi in materia di politiche giovanili, e alla normativa vigente.

Art. 15 - Registrazione

Il presente atto composto da n. 8 pagine scritte per intero e n. 9 righe della pagina 9 sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Nonantola, **Federica Nannetti**

Per il Comune di Bastiglia, **Francesca Silvestri**

Per il Comune di Bomporto, **Marcello Mandrioli**

Per il Comune di Ravarino, **Maurizia Rebecchi**

Per l'Unione Comuni del Sorbara, **Alberto Borghi**